



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE

in speciale composizione

composta dai signori magistrati:

Giovanni COPPOLA	Presidente
Marco SMIROLDO	Consigliere
Lucia d'AMBROSIO	Consigliere
Daniele BERTUZZI	Consigliere
Filippo IZZO	Consigliere relatore
Ilaria Annamaria CHESTA	Consigliere
Emanuele SCATOLA	Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio n. 874/SR/EL del registro di Segreteria, proposto, ai sensi degli articoli 11, co. 6, lett. a), e 123 del codice di giustizia contabile, nell'interesse del Comune di Canna,

avverso

la deliberazione emessa dalla Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione Calabria, n. 156 del 3 ottobre 2025, con la quale non è stato approvato il piano di riequilibrio finanziario del Comune di

Canna (CS), di cui alla delibera del Consiglio comunale n. 20 del 25 settembre 2023, unitamente a tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali.

VISTO il ricorso;

VISTI i decreti presidenziali di fissazione dell'odierna udienza, di composizione del collegio e di nomina del relatore del presente giudizio;

ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;

UDITI, nell'udienza pubblica del 4 marzo 2026, con l'assistenza del Segretario di udienza Maria Elvira Addonizio, il relatore, cons. Filippo Izzo, il Pubblico ministero nella persona del vice Procuratore generale Adelisa Corsetti e, per il ricorrente, l'avv. Gaetano Callipo;

FATTO

1. Con ricorso notificato e depositato il 31 ottobre 2025, iscritto al n. **874/SR/EL** del registro di segreteria, il **Comune di Canna**, in persona del Sindaco p.t., ricorre a queste Sezioni riunite ai sensi dell'art. 243-*quater*, co. 5, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per ottenere, previa sospensione dell'efficacia, l'annullamento della deliberazione 3 ottobre 2025, n. 156, comunicata al ricorrente in data 3 ottobre 2025, con la quale la Sezione regionale di controllo per la Calabria della Corte dei conti ha deliberato «di non approvare ai sensi dell'art. 243-*quater*, co. 3, del TUEL il piano di riequilibrio finanziario pluriennale presentato dal Comune di Canna (CS) con deliberazione n. 20 del 25 settembre 2023».

In particolare, il Comune di Canna chiede che, «previa sospensione di ogni effetto di legge comunque connesso alla deliberazione impugnata», vengano accolte le seguenti conclusioni: «accogliere il ricorso e per l'effetto riformare e/o annullare la deliberazione impugnata, ed approvare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Canna da ritenersi congruo ed efficiente ai fini del riequilibrio finanziario dell'ente».

1.1. A sostegno di tali conclusioni, il ricorrente articola undici motivi.

Con i primi cinque motivi, il Comune di Canna lamenta la violazione dell'art. 243-*bis* del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e del postulato n. 10, relativo al "Principio della coerenza", dell'allegato 1 al d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, (per la verità, in questi motivi sono richiamati anche: i) nell'intitolazione del motivo n. 3, un postulato n. 85 che non è presente nell'allegato 1 citato, che si ferma all'enunciazione di diciotto principi generali; ii) nell'intitolazione del motivo n. 4, un art. 247-*quater* del d.lgs. n. 267 del 2000, che tuttavia non trova riscontro nelle disposizioni del medesimo decreto legislativo).

Con questi motivi, il ricorrente si duole di un'«erronea e riduttiva applicazione del criterio della congruenza in termini di parzialità e di frammentarietà, e non di complessiva valutazione» del piano di riequilibrio deliberato dal Comune, erronea e riduttiva applicazione che avrebbe costituito «l'antecedente logico degli ulteriori vizi che inficiano la delibera impugnata in un uno con la violazione di norme

d legge e di contraddittorietà della motivazione».

Il sesto motivo di ricorso si appunta contro la censura che la deliberazione impugnata avrebbe rivolto in ordine alla duplicazione di poste passive contenuta nel piano di riequilibrio dalla quale sarebbe derivata, per un mero «refuso contabile», un'ingiusta penalizzazione dell'intero percorso di risanamento dell'ente locale, ritenuta «palesamente sproporzionata e contraria alla finalità collaborativa della procedura».

Con il settimo motivo di ricorso, il ricorrente si duole dell'analisi svolta dalla Sezione regionale di controllo in ordine alla composizione del complessivo disavanzo al 31 dicembre 2002, tenuto conto che in esso confluiscono anche disavanzi oggetto di autonomi piani di rientro, suscettibili, a giudizio della Sezione stessa, ancorché antecedenti al piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di incidere significativamente sulla sostenibilità complessiva del piano. Secondo tale motivo di ricorso, invece, sarebbe consentito dalla norma di cui al comma 5-*bis* dell'art. 243-*bis* del d.lgs. n. 267 del 2000 assorbire nel piano «tutte le condizioni di squilibri [sic] e le passività rilevate».

Pertanto, nel caso di specie, la quota annua da coprire con le risorse previste dal piano di riequilibrio sarebbe pari all'importo di € 125.222,40, corrispondente a un ventesimo dell'intero disavanzo, trattandosi di un disavanzo «unico e complessivo» da estinguere in un arco temporale di venti anni.

Con l'ottavo motivo di ricorso, il ricorrente contesta la conclusione, cui è giunta la deliberazione impugnata, in ordine al mancato

riconoscimento da parte dell'ente locale del disavanzo, maturato al 31 dicembre 2019, determinato dall'iscrizione del fondo anticipazione di liquidità (di seguito indicato come 'FAL'), e alla sua conseguente qualificazione come disavanzo "ordinario" da ripianare ai sensi dell'art. 188 del d.lgs. n. 267 del 2000.

Secondo il ricorrente, la Sezione regionale avrebbe omesso di considerare la sentenza n. 80 del 2021 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale l'art. 39-ter del d.l. n. 162 del 2019, rendendo necessario fare riferimento alla disciplina di cui all'art. 52, co. 1-*bis*, del d.l. n. 73 del 2021, sulla base della quale l'operato del Comune di Canna sarebbe legittimo: la deliberazione consiliare n. 20 del 2021 avrebbe preso distintamente in considerazione sia la quota di disavanzo determinata dall'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (di seguito indicato come 'FCDE'), sia quella derivante dal FAL, con espresso richiamo proprio al citato art. 52.

Far discendere la trasformazione della natura stessa del disavanzo, con effetti peggiorativi sulla congruenza del piano, da un'omissione procedurale, per di più collegata a una norma dichiarata incostituzionale, significherebbe, secondo il ricorrente, «sanzionare l'ente in modo irragionevole» senza alcun fondamento sostanziale.

Il nono motivo di ricorso si rivolge contro la censurata sottostima degli accantonamenti al FCDE e al fondo contenzioso, che non terrebbe conto della decisiva circostanza che trattasi di poste di «natura estimativa», soggette, per loro stessa natura, a «dinamiche

evolutive»; il piano di riequilibrio finanziario si connota, per questi aspetti, come uno strumento flessibile, essenzialmente collegato alla capacità, che il Comune di Canna avrebbe ben dimostrato negli esercizi successivi alla sua adozione, di gestire le dinamiche del piano stesso.

A riprova di tale capacità, il nono motivo di ricorso evidenzia che, dal rendiconto 2024, risulterebbe un fondo denominato “altri accantonamenti” ampiamente capiente a fronteggiare le passività potenziali derivanti dal contenzioso.

Con il decimo motivo di ricorso, relativo al disordine contabile che avrebbe caratterizzato la gestione dei debiti fuori bilancio, il Comune di Canna fa presente di aver posto in essere «una gestione attiva e proficua della massa debitoria», allegando dati tratti dai rendiconti 2023 e 2024 e dalle previsioni di bilancio 2025, che attesterebbero una costante riduzione del debito residuo, da valutare come «un indice di concreta capacità di risanamento» e «non come un fattore di inattendibilità».

Con l’undicesimo motivo di ricorso, il ricorrente contesta la valutazione delle misure di risanamento, che la deliberazione impugnata ha ritenuto incongrue, inidonee e non concretizzabili nel medio-lungo periodo. Il ricorso si sofferma su ciascuna delle misure prospettate, collocandole nella prospettiva ventennale del piano e nella realtà operativa di un piccolo ente locale (il Comune di Canna ha 568 abitanti).

2. Si è costituita la Procura generale della Corte dei conti con il

deposito, in data 8 gennaio 2026, di memoria conclusionale con la quale ha contrastato, punto per punto, il ricorso del Comune di Canna, concludendo per la sua infondatezza.

In via preliminare, la Procura generale ha chiesto che l'istanza di sospensione dell'efficacia della deliberazione impugnata, «peraltro non argomentata nella parte motiva dell'atto introduttivo», sia dichiarata inconsistente per la duplice ragione: 1) che l'udienza di discussione è già fissata per la decisione di merito, 2) che l'art. 243-*quater*, co. 5, secondo periodo, del d.lgs. n. 267 del 2000 già ricollega alla presentazione del ricorso l'effetto sospensivo «delle procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente», rendendo così la domanda cautelare priva di qualsiasi utilità.

Nel merito, la Procura generale ha innanzitutto precisato che la sentenza n. 14/2025/EL di queste Sezioni riunite in speciale composizione si è soffermata esclusivamente sul profilo relativo all'individuazione del momento di avvio del termine perentorio di adozione del piano, giungendo a riconoscere giustificato, sulla base della sussistenza di un contrasto giurisprudenziale, l'affidamento del Comune ricorrente nell'interpretazione minoritaria.

Il Comune di Canna ha richiamato, invece, a sostegno delle proprie argomentazioni, quei passaggi testuali della sentenza n. 14/2025/EL che non appartengono alla motivazione in diritto ma riassumono la posizione della Procura generale in ordine al secondo motivo di ricorso che non è stato esaminato dalla sentenza stessa. La pronuncia, quindi, non può essere utilizzata come un precedente da applicare

alla fattispecie in esame, che verte su profili di merito del piano di riequilibrio.

A tale riguardo, la Procura generale concorda sulla necessità di un approccio non atomistico al giudizio di congruità, definito come verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto agli obiettivi del piano. Tuttavia, il giudizio complessivo non può prescindere dall'esame delle singole previsioni del piano, in termini di attendibilità e di sostenibilità finanziaria. Sotto questi profili, il diniego della Sezione regionale è stato basato su presupposti determinati e verificabili, a cominciare dalle rilevate difficoltà di determinare il reale disavanzo di amministrazione, escludendo il difetto di motivazione e la valutazione meramente statica contestata dal Comune.

La Procura generale ritiene, quindi, che la deliberazione impugnata abbia correttamente giudicato della congruità del piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Canna, giudizio che si è svolto avendo a riferimento parametri non di opportunità, ma "rigorosamente normativi".

Le valutazioni, svolte dalla Sezione regionale, in ordine all'inidoneità e all'inattendibilità della maggior parte delle misure di risanamento prospettate dal Comune di Canna assumono valore dirimente e non risultano superate dai motivi di ricorso: il piano alienazioni non ha prodotto i risultati attesi nei primi due anni del piano; la riduzione del FCDE non è avvenuta nel 2023 e nel 2024 a causa della sottostima del relativo disavanzo al 31 dicembre 2022, come ammesso dal

Comune stesso; la copertura dei servizi a domanda individuale rimane attestata all'87 % mentre la loro copertura integrale rappresenta un «parametro fondamentale per la valutazione di congruità di un piano di riequilibrio»; la prevista riduzione della spesa corrente non si è verificata, registrandosi piuttosto un suo aumento nel 2023; l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione come leva strutturale di risanamento è contrastato dalla natura stessa dell'avanzo, determinabile esclusivamente in sede di rendiconto.

In conclusione, la Procura generale, pur riconoscendo le difficoltà strutturali di un piccolo ente locale (correlate «anche all'esiguo numero dei contribuenti cui sono indirizzate le misure di entrata»: 661 abitanti), ritiene che i rilievi della Sezione regionale «con precipuo riferimento alle misure ipotizzate per traguardare la situazione di squilibrio strutturale» siano sostanzialmente fondati e non superati dalle argomentazioni dell'ente locale ricorrente. Ha, quindi, concluso chiedendo che venga ritenuto infondato il ricorso del Comune di Canna, previo rigetto dell'istanza cautelare.

3. Il Presidente della Corte dei conti, con decreto n. 98 del 18 dicembre 2025, ha fissato l'udienza del 21 gennaio 2026 per la discussione sul ricorso iscritto al n. 874/SR/EL, assegnando alle parti il termine di dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di atti e documenti; con successivo decreto n. 100 del 23 dicembre 2025, ha nominato il relatore.

4. In data 9 gennaio 2026, la parte ricorrente ha depositato ulteriore documentazione a integrazione di quella già depositata a

corredo del ricorso: 1) la deliberazione del consiglio comunale n. 37 del 29 dicembre 2025 avente a oggetto il riconoscimento, ai sensi dell'art. 194, co. 1, lett. e), del d.lgs. n. 267 del 2000, di un debito fuori bilancio di importo pari a € 68.780,92, relativo agli oneri del servizio di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani per le annualità dal 2020 al 2022, con imputazione della spesa agli esercizi 2025 e successivi e previsione della sua copertura mediante utilizzo della quota già accantonata a tal fine nel rendiconto 2024; 2) alcuni mandati di pagamento «emessi nelle more del presente giudizio» (così la loro descrizione nella nota di deposito).

5. All'udienza del 21 gennaio 2026, dopo che il Collegio ha segnalato alle parti una possibile causa di inammissibilità del ricorso, relativa alla mancanza della prova documentale dell'autorizzazione da parte della Giunta comunale, che, per espressa scelta statutaria (art. 6 dello Statuto del Comune di Canna), si pone come «previo» atto necessario ai fini della legittimazione processuale dell'organo titolare della rappresentanza legale dell'ente, si è svolta la discussione di rito, nel corso della quale le parti si sono soffermate sulla questione pregiudiziale segnalata e hanno poi illustrato le argomentazioni rappresentate negli atti depositati, insistendo per l'accoglimento delle rispettive conclusioni.

5.1. All'esito della discussione, il Collegio ha adottato ordinanza, il cui dispositivo è stato letto in udienza ai sensi dell'art. 128, co. 3, c.g.c., con la quale ha, innanzitutto, respinto la domanda cautelare di sospensione della deliberazione impugnata «in quanto priva di

argomentazioni a sostegno dei suoi presupposti e tenuto conto che già l'art. 243-*quater*, co. 5, secondo periodo, del d.lgs. n. 267 del 2000, provvede, con la previsione di uno specifico effetto sospensivo delle procedure esecutive nei confronti dell'ente locale, a soddisfare *ex lege* le esigenze cautelari dell'ente locale ricorrente fino alla decisione del ricorso»; ha ordinato, inoltre, al Comune ricorrente di depositare la seguente documentazione: 1) deliberazione di Giunta comunale del Comune di Canna n. 56 dell'8 ottobre 2025; 2) determinazione del servizio affari generali del Comune di Canna n. 107 del 22 ottobre 2025 e n. 309 del 22 ottobre 2025 del registro generale, assegnando il termine di dieci giorni prima dell'udienza fissata, per il prosieguo del giudizio, per il giorno 4 marzo 2026.

6. In data 21 gennaio 2026, il Comune di Canna ha provveduto a depositare, in copia dichiarata conforme ai corrispondenti originali, i documenti richiesti dall'ordinanza istruttoria.

7. In data 3 marzo 2026, in prossimità dell'udienza di discussione, il Comune di Canna ha provveduto al deposito della seguente ulteriore documentazione: 1) deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 27 febbraio 2026, pubblicata in data 3 marzo 2026, avente ad oggetto "*Bilancio di previsione finanziario 2026-2028 (ai sensi dell'art. 151 del d.lgs. 267/2000 e degli artt. 10 e 11 del d.lgs. 118/2011) - Approvazione*"; 2) allegati al bilancio di previsione 2026-2028; 3) deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 27 febbraio 2026, pubblicata in data 3 marzo 2026, avente ad oggetto "*Approvazione della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) periodo*

2026/2028 (art. 170, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000)” 4) deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 27 febbraio 2026, pubblicata in data 3 marzo 2026, avente ad oggetto *“Debiti fuori bilancio dell’importo di euro 36.800,03 riconoscimento di legittimità e provvedimento di ripiano ai sensi degli articoli 193 e 194 del d.lgs. n. 267/2000 -Settore finanziario (rate anno 2026 relative alla Definizione agevolata “rottamazione-quater”)*; 5) quietanza di pagamento rata febbraio 2026 - definizione agevolata rottamazione.

8. All’udienza del 4 marzo 2026, le parti si sono riportate alle loro rispettive conclusioni, ritenendo che, con il deposito del 21 gennaio 2026, siano superati i dubbi di ammissibilità prospettati con l’ordinanza del 21 gennaio 2026.

DIRITTO

1. Il Comune di Canna, con il ricorso descritto nella parte in fatto, ha impugnato la deliberazione 3 ottobre 2025, n. 156, con cui la Sezione regionale di controllo per la Calabria della Corte dei conti ha deliberato «di non approvare ai sensi dell’art. 243-*quater*, comma 3, del TUEL il piano di riequilibrio finanziario pluriennale presentato dal Comune di Canna (CS) con deliberazione n. 20 del 25 settembre 2023».

Con la deliberazione impugnata, all’esito di un’articolata istruttoria, nella quale è stata adottata anche una deliberazione istruttoria 21 maggio 2025, n. 63, la Sezione regionale di controllo per la Calabria ha deliberato la non approvazione del piano di riequilibrio finanziario del Comune di Canna, ritenendolo inidoneo a garantire il riequilibrio

strutturale della situazione finanziaria dell'ente locale per due ordini di ragioni: 1) la sottostima della massa passiva accompagnata da «disordine contabile», ritenuti dalla Sezione elementi ostativi a una compiuta rappresentazione della situazione debitoria «compromettendo già a monte le previsioni del piano», 2) la non congruità delle misure di risanamento prospettate, ritenute inidonee e non concretizzabili nel medio-lungo periodo, e l'inattendibilità delle previsioni di entrata.

2. In via preliminare, deve rilevarsi che, con il deposito della deliberazione di Giunta del Comune di Canna n. 56 dell'8 ottobre 2025, il Comune ricorrente ha dimostrato l'esistenza della previa autorizzazione richiesta dall'art. 6 del suo Statuto ai fini della legittimazione processuale del Sindaco quale rappresentante legale dell'ente.

Il ricorso è, quindi, ammissibile.

3. Nel merito, il ricorso è infondato.

3.1. I primi cinque motivi di doglianza possono essere trattati unitariamente.

Di là dalla forma della loro esposizione, che sfiora l'inammissibilità per genericità nella misura in cui il ricorrente omette di confrontarsi in modo puntuale con le argomentazioni poste a fondamento della deliberazione impugnata, né indica in quali sue specifiche parti la motivazione debba ritenersi viziata o contraddittoria (cfr. art. 123, co. 2, lett. d), e co. 3, c,g,c), il loro esame consente di chiarire alcuni aspetti del rapporto tra il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, i

principi contabili e il giudizio davanti a queste Sezioni riunite in speciale composizione.

3.2. Va precisato che il primo motivo di ricorso riporta erroneamente ampi stralci della sentenza n. 14/2025/EL di queste Sezioni riunite come se fossero parti della motivazione in diritto della decisione e principi di diritto affermati dalla sentenza stessa.

Come eccepito dalla Procura generale, si tratta della descrizione dei contenuti delle argomentazioni svolte dalla Procura stessa – alcune delle quali riportate tra virgolette anche nel testo della sentenza – riprodotte nella parte relativa allo “*svolgimento del giudizio*” (cfr. punti 3.1 e 3.2 di tale parte, che, nella struttura della sentenza n. 14/2025/EL, precede quella relativa ai “*motivi della decisione*”).

La sentenza n. 14/2025/EL non ha affermato il principio, come vorrebbe il Comune di Canna, secondo cui il giudizio sul piano di riequilibrio non potrebbe «risolversi in una parcellizzata e formalistica verifica di ogni singola posta contabile», dovendo, piuttosto, «sostanziarsi in una valutazione complessiva, sintetica e prospettica» (così a p. 5 del ricorso nell’illustrazione del primo motivo).

Piuttosto, la sentenza n. 14/2025/EL si è limitata a risolvere il diverso problema della decorrenza del termine perentorio di novanta giorni che l’art. 243-bis, co. 5, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, fa decorrere dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. Chiarita la questione, la sentenza n. 14/2025/EL ha sottolineato la «*conseguente*

superfluità, in questa sede, della valutazione dei significativi miglioramenti nella situazione finanziaria dell'ente nelle more del giudizio, esposti nella parte in fatto, e delle relative conseguenze, sul piano giuridico» (così il punto 1. dei “motivi della decisione”).

Sgomberato il campo dall'inutile richiamo a un precedente in realtà inesistente, l'infondatezza del ricorso, in generale e dei suoi primi cinque motivi, in particolare, è determinata dall'erronea interpretazione della disciplina in materia di “procedura di riequilibrio finanziario pluriennale” e della giurisprudenza di questa Corte dei conti.

3.3. Il giudizio in unico grado davanti a queste Sezioni riunite, quando ha ad oggetto l'impugnazione della deliberazione con cui la Sezione regionale di controllo si pronuncia sul piano di riequilibrio finanziario pluriennale, è governato dal principio della doppia perimetrazione: l'oggetto della cognizione è circoscritto, da un lato, dal contenuto della deliberazione impugnata e, dall'altro lato, dai motivi di ricorso (cfr. Corte dei conti, Sez. riun. spec. comp., 12 novembre 2020, n. 32/2020/EL e giurisprudenza ivi citata).

Ne discende che queste Sezioni riunite non procedono a un autonomo riesame nel merito della congruità, dell'adeguatezza e dell'attendibilità delle misure previste dall'ente locale rispetto agli obiettivi di risanamento, già valutate dalla Sezione regionale, ma sindacano la legittimità della valutazione resa dalla Sezione regionale nei limiti di quanto devoluto con i motivi di ricorso (Corte dei conti, Sez. riun. spec. comp., 12 dicembre 2022, n. 18/2022/EL e, id.

10 giugno 2022, sent.-ord., n. 11/2022/EL).

Il carattere pieno della giurisdizione attribuita alle Sezioni riunite comporta, nondimeno, che tale sindacato non si esaurisca nell'accertamento dei vizi della deliberazione impugnata, estendendosi alla complessiva rappresentazione della situazione finanziaria dell'ente locale (Corte dei conti, Sez. riun. spec. comp., 14 febbraio 2023, sent.-ord., n. 2/2023/EL).

Pertanto, le Sezioni riunite esprimono una valutazione autonoma sul piano di riequilibrio – che può risolversi nella conferma ovvero nella riforma di quella espressa dalla deliberazione impugnata – fermo restando il limite invalicabile segnato dai motivi di ricorso.

Ne deriva che la facoltà di rimodulare o integrare il piano di riequilibrio nel corso del giudizio dinanzi alle Sezioni riunite non è illimitata, essendo normalmente preclusa. Essa è consentita soltanto nell'ipotesi eccezionale di una previsione normativa che la consenta espressamente (Corte dei conti, Sez. riun. spec. comp., 9 febbraio 2026, sent.-ord., n. 1/2026/EL).

3.4. Un altro aspetto che deve essere sottolineato è che la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale non consiste in «un mero piano di estinzione rateizzata dei debiti»: il suo nucleo essenziale risiede, piuttosto, «nell'adozione di misure strutturali che evitino il riformarsi dei debiti», in quanto, attraverso il piano deliberato ai sensi del comma 5 dell'art. 243-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, l'ente locale deve essere in grado di «dimostrare di poter garantire in prospettiva un equilibrio economico-finanziario veritiero e durevole nel tempo» (così

le “Linee guida per l’esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e per la valutazione della sua congruenza”, p. 10, approvate con deliberazione della Corte dei conti, Sez. autonomie, 26 aprile 2018, n. 5/SEZAUT/2018/INPR; per una recente ricostruzione dei tratti salienti della procedura di riequilibrio cfr. id., Sez. riun. spec. comp., 20 febbraio 2024, n. 1/2024/EL, punto 3. della parte in *Diritto*, che qualifica tale procedura come «un *tertium genus* rispetto alle ipotesi codificate, rispettivamente, [...] di enti in condizioni strutturalmente deficitarie ed enti in situazioni di dissesto finanziario»).

Da tale caratteristica funzionale discende la necessità che l’obiettivo del risanamento sia conseguito «mediante la puntuale previsione e programmazione di misure d’intervento sui conti dell’ente che siano credibili, attendibili e congrue» (Corte dei conti, Sez. riun. spec. comp., 16 dicembre 2025, n. 21/2025/EL, punto 6.1.).

È stato sottolineato che i fondamentali criteri di valutazione del piano attengono alla veridicità e all’attendibilità delle sue previsioni (cfr. *Linee guida*, cit., p. 7, nonché Corte dei conti, Sez. riun. spec. comp., 22 ottobre 2014, n. 34/2014/EL: entrambe richiamano il “principio della veridicità”, che il n. 5 dell’allegato 1 al d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, ricollega agli altri postulati di attendibilità, correttezza e comprensibilità, qualificandolo come «un obiettivo a cui tendono i postulati e i principi contabili generali»).

Soltanto previsioni veritiere e attendibili possono garantire la

sostenibilità del percorso di riequilibrio, e cioè «il riequilibrio in chiave sostanziale e duratura», che, come detto, costituisce lo scopo ultimo della procedura, la sua ragione giustificativa nell'ordinamento contabile degli enti locali (cfr. sent. n. 1/2024/EL, cit., punto 4. della parte in *Diritto*; ma v. anche sent. n. 21/2025/EL, cit., che utilizza l'espressione di “*ratio fondante*” dell'istituto).

In questa prospettiva, veridicità e attendibilità delle misure previste dal piano rappresentano i criteri che guidano il giudizio di «congruenza ai fini del riequilibrio», che l'art. 243-*quater*, co. 3, del d.lgs. n. 267 del 2000 individua come oggetto delle valutazioni della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti chiamata a decidere «sull'approvazione o sul diniego del piano».

3.5. L'effettività della parte programmatica del piano di riequilibrio è, tuttavia, strettamente correlata a un corretto svolgimento della «prodromica “fase ricognitiva”» del piano stesso, attuata «sulla base di una verifica analitica del deficit inizialmente rilevato (disavanzo di amministrazione, debitoria liquida ed esigibile, debiti fuori bilancio, scoperto di tesoreria, necessaria ricostituzione di fondi vincolati ecc.), tale da consentire la corretta e veritiera quantificazione dello stesso» (così Corte dei conti, Sez. riun. spec. comp., 16 dicembre 2025, n. 21/2025/EL, punto 6.1 della parte in diritto).

Non potrebbe esserci alcuna verifica dell'adeguatezza e della sostenibilità finanziaria dei mezzi e delle misure correttive, individuati dal piano di riequilibrio in funzione di un effettivo

risanamento, se non ci fosse un punto di partenza certo, coerente e fondato.

Ciò spiega perché la lettera b) del comma 6 del citato art. 243-*quater* pone tra i requisiti di contenuto del piano di riequilibrio «la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio» e perché tale prescrizione normativa è stata ritenuta dalla giurisprudenza non soltanto «un requisito di legittimità del piano, ma un vero e proprio presupposto sostanziale per valutare la congruità ed affidabilità della programmazione finanziaria finalizzata al riequilibrio dei conti» (Corte dei conti, Sez. riun. spec. comp., 20 maggio 2019, n. 15/2019/EL).

3.6. Nel caso di specie, già sotto il profilo di una corretta quantificazione della massa passiva, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Canna mostra le sue mancanze e le sue inadeguatezze, correttamente rilevate dalla Sezione regionale di controllo per la Calabria nell'impugnata deliberazione n. 156 del 3 ottobre 2025.

Il piano individua un disavanzo complessivo al 31 dicembre 2022 pari a € 3.136.286,06, dei quali € 2.099.863,79 sono imputabili al disavanzo derivante dal piano di riequilibrio, come risulta dalla tabella contenuta a p. 6 del piano.

Tale valore è però frutto di una serie di errori e imprecisioni (oltre alla “duplicazione” dell'importo dei debiti fuori bilancio nel calcolo del

disavanzo del piano di riequilibrio, sulla quale più approfonditamente *infra* al punto 4, sono accertati errori nel calcolo del FAL, e del FCDE) che costringono l'ente locale a una nuova quantificazione delle componenti del disavanzo complessivo al 31 dicembre 2022.

Come riferisce la deliberazione n. 156/2025, il «nuovo calcolo del disavanzo», elaborato dal Comune di Canna già nel corso dell'istruttoria davanti alla Sezione regionale, conduce alle risultanze compendiate nel prospetto, contenuto a p. 11 della deliberazione stessa, dal quale risulta emendato l'errore relativo alla duplicazione dell'importo dei debiti fuori bilancio, ma sul quale permangono incertezze perché, secondo quanto risulta dagli accertamenti istruttori svolti dalla Sezione regionale, sussistono «problemi di sottostima» per quanto riguarda gli accantonamenti al FCDE e al fondo contenzioso.

Di là dalla considerazione – ulteriormente approfondita nei punti successivi – che tali problemi restano irrisolti, la Sezione regionale ha correttamente osservato che si tratta di modifiche «non espletabili a piacimento dell'ente dopo la presentazione del piano stesso», pena la vanificazione del suo carattere impegnativo.

3.7. Si tratta di affermazioni dirimenti per affermare l'infondatezza dei primi cinque motivi di ricorso, se non dell'intero ricorso del Comune di Canna.

Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale non può essere considerato come una mera dichiarazione d'intenti priva di ogni

effetto vincolante nei confronti dell'ente locale che lo adotta.

Esso è stato introdotto nell'ordinamento quale garanzia alla collettività di riferimento che gli squilibri strutturali siano superati da una gestione corretta e trasparente in grado di affrontare e superare il disavanzo attraverso un rinnovato impegno pluriennale, che, proprio perché protratto nel tempo e inevitabilmente esposto al rischio di eventi futuri e imprevisi, deve presentarsi, fin dall'inizio, come serio, proporzionato e credibile.

Non devono essere confuse, quindi, le valutazioni che la Sezione regionale di controllo deve compiere al momento dell'adozione del piano e quelle successive inerenti alla fase di attuazione del piano.

L'art. 243-*quater*, co. 3, del d.lgs. n. 267 del 2000, chiarisce che si tratta di due momenti distinti sotto il profilo procedimentale e dei controlli della Sezione regionale: nel primo caso, il giudizio è di approvazione o diniego del piano sulla base del parametro fondamentale della sua «congruenza ai fini del riequilibrio»; nel secondo caso, il controllo riguarda la sua corretta esecuzione (per la sottolineatura dei diversi ambiti di giudizio delle due fasi cfr. Corte dei conti, Sez. riun. spec. comp., 6 agosto 2021, n. 10/2021/EL, che sottolinea come, nei controlli sull'attuazione del piano, il piano stesso «diventa il parametro concreto interposto del giudizio congruenza»).

È stato così affermato che l'ente locale ha «l'obbligo di attuare, sin dalla sua adozione e nelle more della sua approvazione, le misure di risanamento previste nel piano di riequilibrio» e da queste non può prescindere (cfr. Corte dei conti, Sez. riun. spec. comp., 26 febbraio

2020, n. 2/2020/DELC, che, in relazione alla mancata attuazione delle misure previste dal piano, ha escluso l'esistenza in capo all'ente locale di un affidamento da tutelare non potendosi qualificare legittimo l'affidamento di «chi non rispetta obblighi che lui stesso si è dato»).

Dunque, la pretesa flessibilità o elasticità del piano, sulla quale si soffermano i primi cinque motivi del ricorso del Comune di Canna, non può essere estesa fino al punto da spezzare ogni legame con i contenuti del piano deliberato.

Come osservato sopra, il limite massimo di tale estensione è rappresentato da una previsione normativa che consenta la rimodulazione del piano già deliberato dall'ente locale: come, ad esempio, consente l'art. 243-*quater*, co. 7-*bis*, del d.lgs. n. 267 del 2000, nel caso in cui sia accertato, in sede di monitoraggio, «un grado di raggiungimento degli obiettivi intermedi superiore rispetto a quello previsto» oppure come può essere il caso di una legge sopravvenuta che introduce una fonte di finanziamento straordinaria originariamente non prevista (è questo il caso affrontato dalla sent.-ord. n. 1/2026/EL, cit., nella quale, tuttavia, al punto 14. della parte in Diritto, si ribadisce l'«irretrattabilità dei saldi definiti al momento della predisposizione del piano» da parte dell'ente locale). Si tratta di disposizioni che non ricorrono nel caso di specie, né, comunque, la loro sopravvenienza è stata dedotta dall'ente locale ricorrente.

4. Il sesto motivo di ricorso censura la deliberazione impugnata con riguardo alla “presunta duplicazione dei debiti fuori bilancio”. Il

ricorrente si duole del fatto che la Sezione territoriale non abbia tenuto conto «di tale errore meramente materiale», esercitando il potere di controllo sul percorso di risanamento in maniera «sproporzionata e contraria alla finalità collaborativa della procedura».

4.1. Il motivo è infondato.

La Sezione territoriale ha condiviso il rilievo della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali secondo cui la massa passiva, determinata, nel piano, in un importo complessivo di € 3.136.286,06, era stata quantificata erroneamente: infatti, era stato aggiunto dal Comune di Canna l'importo di € 1.036.422,27 dei debiti fuori bilancio, che, invece, era già stato accantonato dal Comune stesso nell'ambito degli "Altri accantonamenti" del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022.

Dalla circostanza, accertata dalla Sezione regionale di controllo, non sono però derivate le conseguenze sfavorevoli censurate dal ricorrente.

Piuttosto, la deliberazione impugnata, preso atto dell'errore, emerso nel corso dell'istruttoria, chiarisce che il punto di partenza delle sue valutazioni sarà quello della «massa passiva effettiva», individuata nell'importo di € 2.099.863,79, ossia in un importo minore rispetto al disavanzo totale calcolato dal piano perché «il disavanzo al 2022 già ingloba i debiti fuori bilancio accantonati e rappresentati nel risultato di amministrazione» (così a p. 7 della deliberazione n. 156/2025).

4.2. Risulta evidente, quindi, che la Sezione regionale ha rispettato gli esiti del contraddittorio con l'amministrazione comunale: non ha

formato il suo giudizio sulla base del dato formale della massa passiva erroneamente risultante dal piano, ma, tenuto conto dell'errore, ha ritenuto di prendere in considerazione il dato sostanziale della "massa passiva effettiva", così qualificata perché depurata *in bonam partem* dell'importo oggetto dell'erronea duplicazione.

5. Con il settimo motivo di ricorso, il ricorrente deduce la violazione dell'art. 243-bis, co. 5-bis, del d.lgs. n. 267 del 2000, perché la deliberazione impugnata avrebbe illegittimamente considerato in maniera separata i disavanzi derivanti dal riaccertamento straordinario dei residui, dal fondo anticipazioni di liquidità e dal fondo crediti di dubbia esigibilità.

Secondo la prospettazione del ricorrente, invece, il disavanzo, rilevante ai fini del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, «deve essere unico e complessivo», costituendo «parte integrante delle passività accertate» con il piano stesso.

5.1. Il motivo è infondato.

Va innanzitutto premesso che il richiamato comma 5-bis nulla dice sull'unicità del disavanzo da ripianare attraverso il piano di riequilibrio, ma si limita a disciplinare il profilo temporale del ripiano, individuandone la durata massima «sulla base del rapporto tra le passività da ripianare nel medesimo e l'ammontare degli impegni di cui al titolo I della spesa del rendiconto dell'anno precedente a quello di deliberazione del ricorso alla procedura di riequilibrio o dell'ultimo rendiconto approvato».

Quanto dedotto dal ricorrente si pone in aperta contraddizione con quanto deliberato dallo stesso Comune di Canna, che nelle premesse della deliberazione consiliare n. 20 del 25 settembre 2023 – che ha deliberato il piano di riequilibrio - rileva che il disavanzo di amministrazione, accertato con il rendiconto 2022, è pari all'importo di € 2.504.447,94, di cui «solo il disavanzo ordinario ex art. 188 del TUEL, pari a € 2.099.863,79, può essere oggetto di ripiano ventennale in quanto le altre quote di disavanzo sono assoggettate a termini di ripiano stabiliti da norme vigenti» e tali quote ulteriori sono individuate, nel prospetto a pagina 3 della deliberazione n. 20, nel “Disavanzo da Riaccertamento straordinario dei residui”, nel “Disavanzo da FAL” e nel “Disavanzo da FCDE”.

La ricognizione analitica, effettuata dalla Sezione regionale di controllo, delle singole componenti del disavanzo complessivo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022, oltre a essere suggerita dall'impostazione stessa del piano di riequilibrio, non è finalizzata ad altro che a verificare la congruità del piano stesso.

Per questo motivo, l'analisi non viola alcun principio o alcuna disposizione normativa, ma risponde, piuttosto, a canoni di ragionevolezza e di corretta applicazione del riscontro che la Sezione regionale di controllo è tenuta a compiere ai sensi dell'art. 243-*quater* del d.lgs. n. 267 del 2000.

La valutazione dell'idoneità delle misure individuate dall'ente locale ai fini del riequilibrio deve, infatti, essere rapportata all'obiettivo di assicurare l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione.

Dalla corretta determinazione di tutte le passività da ripianare vanno calcolate le quote annuali costanti di risorse da accantonare mediante sottrazione alla spesa corrente secondo il numero di annualità del piano, numero che è determinato ai sensi del ridetto comma 5-*bis*.

La Sezione regionale di controllo non può, quindi, prescindere da una preliminare disamina della composizione del disavanzo proprio in vista del raggiungimento dell'obiettivo fondamentale del superamento delle condizioni di squilibrio strutturale.

6. Con l'ottavo motivo di ricorso, rubricato "Sulla qualificazione del disavanzo da FAL", è censurata come «sostanzialmente errata» la riqualificazione, che la Sezione regionale di controllo avrebbe operato, del disavanzo derivante dal Fondo anticipazioni di liquidità (FAL) come "disavanzo ordinario", da ripianare ai sensi dell'art. 188 del d.lgs. n. 267 del 2000, essendo mancata la deliberazione consiliare finalizzata alla formalizzazione del ripiano di tale disavanzo al 31 dicembre 2019, richiesta dall'art. 39-ter del d.l. n. 162 del 2019.

La Sezione regionale avrebbe omesso di considerare la sentenza n. 80 del 2021 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale il comma 2 di tale art. 39-ter. Sarebbe stato necessario, quindi, prendere in considerazione la disciplina prevista dall'art. 52, co. 1-*bis*, del d.l. n. 73 del 2021 in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020 e n. 80 del 29 aprile 2021.

Il Comune di Canna avrebbe, quindi, legittimamente operato, adottando la deliberazione consiliare n. 20 del 2021 con la quale sarebbero state considerate sia la quota di disavanzo da FAL, sia

quella da Fondo Crediti Dubbia Esigibilità, con espresso richiamo proprio al citato art. 52. Tale deliberazione consiliare n. 20 escluderebbe la possibilità di giudicare il maggiore disavanzo al 31 dicembre 2019, derivante dall'accontamento al fondo anticipazione di liquidità, come un disavanzo «di natura ordinaria», rendendo evidente l'errore in cui è incorsa la Sezione regionale di controllo.

6.1. Il motivo è infondato.

Da una piana lettura della deliberazione n. 152 del 2019 emerge chiaramente, a proposito dell'esame del disavanzo relativo al fondo anticipazione di liquidità, che ciò che la Sezione regionale di controllo assume come dirimente non è l'elemento formale della qualificazione della natura di tale disavanzo quanto piuttosto quello sostanziale della sua corretta quantificazione (cfr. p. 8-10 della delib. n. 152/2025).

Al 31 dicembre 2019, tale disavanzo era stato erroneamente quantificato dall'ente locale in € 42.539,09, mentre «in realtà esso è pari a € 101.004,26» (così, in particolare, a p. 8 della delib. n. 152/2025).

La deliberazione consiliare n. 20 del 2021, richiamata dal ricorrente, riguarda il ripiano, ai sensi dell'art. 188 del d.lgs. n. 267 del 2000, del disavanzo accertato al 31 dicembre 2020 con l'approvazione del relativo rendiconto. Nel prospetto del disavanzo da ripianare è indicato in nota che ogni anno è da ripianare, tra l'altro, «l'importo di euro [...] 4.253,91 disavanzo da FAL da ripianare ai sensi dell'art. 52 del DL 73/2021 (42.539,09 / 10 anni)» (p. 3 della delib. n. 20).

Tale errata determinazione del maggiore disavanzo da FAL, complessivamente quantificato dalla stessa deliberazione n. 20 del

2021, è stata ripresa dal piano di riequilibrio finanziario deliberato dal Comune di Canna nel 2023.

Nel piano, il disavanzo è stato indicato nell'importo di € 34.031,27, corrispondente all'originario errato importo di € 42.539,09, scomputato delle due quote, di € 4.253,91 ciascuna, ripianate negli esercizi 2021 e 2022.

Solo attraverso «innumerevoli interlocuzioni istruttorie intercorse con l'ente» (p. 8 della delib. n. 152), il Comune di Canna ha chiarito che l'importo corretto del disavanzo da FAL al 31 dicembre 2019 è pari a € 101.004,26.

Ha, peraltro, continuato nell'errore, in quanto, detratta la quota capitale rimborsata nell'esercizio 2020 pari a € 12.028,62, ha poi detratto da tale nuovo importo di € 88.975,64, le due quote relative esercizi 2021 e 2022, ciascuna pari a € 8.897,56, che, tuttavia, come correttamente rilevato dalla Sezione regionale di controllo, non corrispondono a «somme effettivamente ripianate, ma derivano da una nuova proiezione teorica del ripiano non ammissibile» (così a p. 9 della delib. n. 152).

Ciò dimostra l'infondatezza del motivo di ricorso.

Il profilo sostanziale, che per il Collegio assume valore risolutivo della questione posta dal ricorrente, è che permane incertezza da parte dell'ente locale sulla quantificazione del maggiore disavanzo da FAL al 31 dicembre 2019 e sul corretto trattamento contabile dell'assorbimento di tale disavanzo sotto il profilo della veridicità, attendibilità e trasparenza dei dati e delle informazioni di bilancio.

Trova conferma, quindi, il «disordine contabile», rilevato dalla Sezione regionale di controllo nella deliberazione impugnata (così a p. 10 della delib. n. 152/2025) e, per quanto maggiormente rileva ai fini del rigetto del ricorso, trova conferma il giudizio di inattendibilità complessiva, correttamente espresso dalla Sezione stessa, della massa passiva accertata dal piano di riequilibrio.

7. Con il nono motivo di ricorso, il ricorrente contesta il rilievo, contenuto nella deliberazione impugnata, di una «sottostima» sia del fondo crediti di dubbia esigibilità sia del fondo contenzioso.

La valutazione di questi accantonamenti, «per sua natura estimativa», sarebbe – secondo la prospettazione del ricorrente – recessiva rispetto alla «capacità di gestire le dinamiche del PRFP». Il Comune di Canna avrebbe dimostrato tale capacità sia attraverso il successivo adeguamento del calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità, sia attraverso la costituzione, nel rendiconto 2024, di un fondo, denominato “altri accantonamenti”, in grado, per la sua dimensione finanziaria, pari a € 725.914,44, di «fronteggiare le passività potenziali derivanti dal contenzioso».

Inoltre, con l’approvazione del rendiconto 2024, l’ente locale ha comunque ridotto l’ammontare del fondo crediti di dubbia esigibilità, per un importo corrispondente al valore di € 28.117,60, «in coerenza con le previsioni del PRFP».

7.1. Il motivo è infondato.

7.1.1. Per quanto riguarda la sottostima dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, la deliberazione n. 152 ha accertato

una divergenza rispetto all'accantonamento deliberato dall'ente locale nel rendiconto 2022.

Tale divergenza è stata quantificata dalla Sezione regionale di controllo in un importo corrispondente a circa € 67.000,00 «con conseguente impatto sul disavanzo da ripianare» (così a p. 12 della delib. n. 152).

La circostanza, dedotta dal ricorrente, che l'ente locale abbia, in sede di approvazione del rendiconto 2024, rettificato il calcolo del fondo, adeguandosi ai criteri indicati dalla Sezione regionale di controllo, non incide sulla fondatezza di quanto accertato dalla deliberazione n. 152, che attiene, ancora una volta, all'errata determinazione della massa passiva ai fini della pianificazione del riequilibrio pluriennale. Dalla relazione al rendiconto 2024, redatta dalla Giunta comunale, emerge, inoltre, che, al 1° gennaio 2024, l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità ammontava a € 138.962,94 e, che, nel corso dell'esercizio, sono state stanziati ulteriori risorse per complessivi € 142.932,25, di cui € 13.757,08 in sede di rendiconto, con un valore finale del fondo pari a € 281.895,18, importo di cui ha preso atto la deliberazione n. 152 (cfr. p. 13 della delib. n. 152/2025).

Il ricalcolo in aumento dell'accantonamento non solo non elide la criticità derivante dalla sua iniziale sottostima, rilevante, come detto, ai fini della corretta quantificazione del disavanzo nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, ma non corrobora neppure la riduzione dedotta dal ricorrente.

Dal rendiconto 2024, risulta, al contrario, un incremento delle risorse

accantonate al fondo crediti di dubbia esigibilità per € 142.932,25 a fronte di una differente previsione del piano di riequilibrio deliberato dal Comune di Canna. Nell'ambito della riduzione graduale dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, concepita dal piano quale misura di riequilibrio, era stato stimato uno stanziamento, nell'esercizio 2024, pari a € 129.175,17, in diminuzione rispetto al valore previsto di € 157.352,77 dell'esercizio precedente.

7.1.2. Il medesimo ragionamento, svolto nel punto che precede, può estendersi anche al fondo rischi contenzioso.

Anche in questo caso, la sottostima, accertata dalla deliberazione n. 152/2025 sulla base di una ricognizione del contenzioso pendente e della valutazione delle correlate probabilità di soccombenza, inficia l'attendibilità della massa passiva oggetto di ripiano.

Rispetto a questa conclusione risulta irrilevante il richiamo all'esistenza di un diverso fondo, denominato "Altri accantonamenti", asseritamente idoneo a garantire la copertura di eventuali spese derivanti da esiti sfavorevoli dei giudizi pendenti.

I principi contabili applicati, allegati al d.lgs. n. 118 del 2011, impongono che le risorse, destinate alla copertura degli oneri derivanti da sentenze sfavorevoli, confluiscono in un «apposito fondo rischi» (cfr. Allegato n. 4/2 recante il "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria"). Tale finalità non può essere perseguita mediante accantonamenti genericamente destinati alla copertura di altri oneri in violazione dei principi di correttezza e di chiarezza.

I suddetti principi impongono il rispetto «formale e sostanziale» delle norme che disciplinano la redazione dei documenti di bilancio e una classificazione chiara e coerente delle relative voci finanziarie, economiche e patrimoniali, anche al fine di «garantire il corretto monitoraggio e consolidamento dei conti pubblici» (cfr. Allegato 1, “Principi generali o postulati”, in particolare, n. 5, “Principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità”). Esigenze di correttezza e chiarezza che risulterebbero compromesse da un utilizzo delle risorse accantonate non coerente con la finalità loro attribuita dai documenti di bilancio deliberati dall’ente e, in particolare, dal rendiconto 2024, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 13 del 2025, che, tra l’altro, continua a quantificare, per il “fondo contenzioso”, un accantonamento di € 6.500, ritenuto gravemente incongruo dalla Sezione regionale sulla base di motivazioni che il collegio condivide.

8. Con il decimo motivo di ricorso, la parte ricorrente contesta il rilievo che la Sezione regionale avrebbe svolto con riguardo alla gestione dei debiti fuori bilancio.

Non è dedotta una specifica violazione di legge, ma si osserva che «il Comune ha posto in essere una gestione attiva e proficua della massa debitoria», avendo ridotto il «debito residuo» da € 1.036.422,27 a € 643.620,98, come documentato dallo stesso ente locale nel corso dell’istruttoria che ha poi condotto alla deliberazione impugnata.

I dedotti «risultati positivi» avrebbero dovuto essere positivamente valutati «come un indice di concreta capacità di risanamento, non

come fattore di inattendibilità».

La doglianza è infondata.

I dati, richiamati dal ricorrente, sono stati tutti puntualmente e adeguatamente esaminati dalla Sezione regionale di controllo, che ha concluso per la loro inidoneità ad assicurare certezza e attendibilità sia nella quantificazione dell'importo residuo dei debiti fuori bilancio ancora da riconoscere e finanziare, sia nella ricostruzione delle modalità con la quali alcuni di essi, pur inizialmente inclusi nel piano di riequilibrio, sono stati successivamente cancellati (cfr. p. 17 della delib. n. 152).

Priva di pregio si rivela, quindi, l'argomentazione relativa alla pretesa diminuzione del loro ammontare.

Il valore residuo, asseritamente pari a € 643.620,98, determinato all'esito di una complessa istruttoria (cfr. deliberazione istruttoria n. 63 del 2025), lungi dal rappresentare un indice di capacità di risanamento dell'ente, conferma, piuttosto, il giudizio di confusione contabile, che caratterizza la situazione debitoria del comune.

Si tratta di un importo sul quale permangono dubbi e incertezze quanto alla sua corretta determinazione e comunque corrispondente a debiti ancora da riconoscere per i quali non risultano ancora individuate adeguate fonti di copertura.

La tabella, riportata a p. 27 del ricorso, attesta tale difficoltà.

Dal raffronto tra le previsioni del piano e i dati dei rendiconti approvati per gli esercizi 2023 e 2024 emerge uno scostamento complessivo di poco superiore a € 21.400, con una differenza negativa

nel 2023 pari a € 43.372,09 e una differenza positiva nel 2024 per € 21.971, circostanze che comunque confermano il mancato rispetto delle previsioni pianificatorie.

Da ultimo, il collegio rileva che il Comune ricorrente, nel corso dell'istruttoria davanti alla Sezione regionale di controllo, per sostenere la propria capacità di far fronte ai debiti fuori bilancio ancora da riconoscere, ha fatto ricorso all'argomento relativo al fondo "Altri accantonamenti", il medesimo richiamato in questa sede per giustificare l'incapienza del fondo contenzioso.

9. Con l'undicesimo motivo di ricorso, il ricorrente si sofferma sulle misure di risanamento proposte nel piano, lamentando l'ingiustizia del giudizio di inattendibilità delle stesse espresso dalla delib. n. 152, che non avrebbe tenuto conto né della prospettiva ventennale del piano di riequilibrio, né della concreta realtà operativa del Comune di Canna, che ha solo 568 abitanti.

9.1. Il motivo è infondato.

In primo luogo, con riguardo all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione quale strumento di copertura dei debiti fuori bilancio, non si ravvisa nessun contrasto con i principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 247 del 2017.

Lo stesso ricorrente, nel richiamare tale pronuncia, ha precisato che il cosiddetto utilizzo dell'avanzo di amministrazione è consentito soltanto «una volta che tale avanzo sia definitivamente accertato in sede di rendiconto».

Ed è proprio su questo presupposto che si incentra la critica alla

previsione di un impiego reiterato della quota libera del risultato di amministrazione.

Alla data di redazione del piano, difetta qualsiasi certezza in ordine all'effettiva disponibilità di tale quota per la semplice ragione che ancora mancano i rendiconti idonei ad accertarne l'effettiva sussistenza al netto delle componenti vincolate e accantonate.

La deliberazione n. 152 ha accertato che, già con riferimento all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, non risultava disponibile alcuna quota libera del risultato di amministrazione, circostanza confermata anche dal rendiconto dell'esercizio successivo. Tale dato evidenzia una «situazione di squilibrio strutturale» rispetto alla quale la parte ricorrente non ha articolato specifiche deduzioni.

Il piano di riequilibrio prevedeva, per i medesimi esercizi, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per importi pari rispettivamente a € 123.487,61 e a € 130.445,23.

Ne consegue che la previsione di un utilizzo reiterato dell'avanzo di amministrazione quale fonte di copertura dei debiti fuori bilancio si fonda su presupposti meramente ipotetici e non su dati contabili definitivamente accertati in violazione dei principi di attendibilità e veridicità che devono informare anche la redazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

L'impostazione, prescelta dal Comune ricorrente, compromette la credibilità del piano di riequilibrio e pregiudica la sua funzione di strumento idoneo a superare, in modo realistico e coerente, la situazione di crisi dell'ente locale in conformità a quanto richiesto

dall'art. 243-bis, co. 6, del d.lgs. n. 267 del 2000, che impone al piano di riequilibrio finanziario pluriennale l'individuazione delle misure necessarie al definitivo superamento delle condizioni di squilibrio strutturale accertate.

9.2. Con riguardo, poi, ai proventi da alienazioni immobiliari (punto 11.2 del ricorso), il ricorrente sostiene che la scelta di posticipare la vendita degli immobili alla conclusione dei lavori di ristrutturazione finanziati con fondi PNRR, prevista per la fine del 2025, non costituirebbe un inadempimento bensì un atto di sana gestione, in quanto l'alienazione di immobili ristrutturati e adeguati sismicamente ne incrementerebbe il valore di mercato, garantendo all'ente un introito potenzialmente superiore a quello stimato nel piano.

Anche tale censura non è fondata. Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale deve indicare, con sufficiente grado di determinatezza e attendibilità, le fonti di entrata straordinaria su cui si fonda il percorso di risanamento, con specifica indicazione dei termini entro cui le relative risorse diventeranno concretamente disponibili. La generica previsione di futuri proventi derivanti da alienazioni immobiliari – condizionata al previo completamento di interventi di ristrutturazione finanziati con fondi PNRR e quindi soggetta a un'alea temporale e realizzativa del tutto incerta – non integra una misura di risanamento concretamente valutabile ai fini del giudizio di congruità del piano, difettando di quel carattere di certezza e di determinabilità temporale che costituisce il presupposto logico della

verifica di sostenibilità finanziaria del percorso programmato.

La circostanza, pure allegata dal ricorrente, che l'amministrazione abbia individuato ulteriori potenziali fonti di entrata, quali la gestione dei terreni boschivi, non vale a sanare la genericità dell'impostazione, trattandosi di iniziative prive di una quantificazione attendibile e di un quadro programmatico definito, tali da non consentire una valutazione prognostica fondata sulla reale capacità dell'ente di conseguire le risorse necessarie al riequilibrio strutturale.

9.3. Con riguardo alla riduzione dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità e al recupero dell'evasione tributaria (punto 11.3 del ricorso), il ricorrente sostiene che i rilievi della Sezione regionale non sarebbero fondati e che, in ogni caso, la Sezione sarebbe incorsa in contraddizione, avendo dapprima contestato una sottostima del fondo e poi censurato l'ente per aver aumentato l'accantonamento anziché ridurlo. Il ricorrente allega altresì i dati di riscossione dei tributi propri degli esercizi 2022-2025, dai quali risulterebbero elevatissime percentuali di incasso, sostenendo che tali risultati, proiettati nel tempo, confermerebbero la credibilità della misura.

Le censure non colgono nel segno. La valutazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità costituisce un giudizio di natura estimativa che, per sua stessa funzione, deve riflettere la reale rischiosità del portafoglio creditorio dell'ente. Qualora, all'esito dell'istruttoria, emerga che l'accantonamento originariamente previsto dal piano fosse sottostimato rispetto alla situazione effettiva, non è sufficiente che l'ente abbia successivamente adeguato il calcolo: occorre valutare

se tale adeguamento sia avvenuto in modo coerente con l'andamento della gestione e se le risorse necessarie a finanziarlo siano state effettivamente reperite senza pregiudizio per gli obiettivi di risanamento del piano. La Sezione regionale ha accertato che la sottostima del FCDE al momento della redazione del piano ha inciso sulla determinazione della massa passiva e, correlativamente, sull'attendibilità delle misure di risanamento programmate, circostanze rispetto alle quali le allegazioni del ricorrente non offrono una puntuale confutazione.

9.4. Con riguardo alla copertura dei servizi a domanda individuale e, in particolare, alla percentuale di copertura del servizio TARI pari all'87% nel 2024 (punto 11.4 del ricorso), il ricorrente sostiene che tale risultato costituirebbe un valore rilevante per un ente in riequilibrio e che il sistema tariffario definito dall'ARERA non consentirebbe il raggiungimento di una copertura totale dei costi, precisando che la differenza rispetto alla copertura integrale non avrebbe compromesso la capacità dell'ente di ripianare il disavanzo.

Anche tale censura non supera il vaglio di fondatezza.

La copertura integrale dei costi dei servizi a domanda individuale costituisce un obiettivo imposto dalla normativa vigente e, nel contesto di un piano di riequilibrio finanziario pluriennale, assume valenza strutturale quale misura di risanamento idonea a ridurre il drenaggio di risorse proprie.

La mancata copertura totale del servizio TARI – indipendentemente

dalle asserite limitazioni tariffarie che potrebbero essere compensate da minori spese – evidenzia la persistenza di un gap tra entrate e spese correlate al servizio che, unitamente alle altre criticità accertate, contribuisce a definire un quadro di squilibrio strutturale non adeguatamente affrontato dal piano. La valutazione della Sezione regionale sul punto si inserisce, coerentemente, nell'ambito di una verifica complessiva della sostenibilità del percorso di risanamento, non risolvendosi in un'esigenza di immediato e totale conseguimento di ogni singolo obiettivo, bensì nella verifica dell'adeguatezza e della credibilità delle misure programmate nella loro proiezione temporale. Con riguardo, infine, alla riduzione della spesa corrente (punto 11.5 del ricorso), il ricorrente sostiene che la Sezione regionale avrebbe rilevato un aumento della spesa nel 2023 senza adeguatamente ponderare le giustificazioni fornite dall'ente, riferite a fattori esogeni quali i costi energetici, le crisi internazionali e le spese *una tantum* per debiti fuori bilancio e fine mandato. Il ricorrente allega altresì di aver già individuato specifiche misure di contenimento per il futuro, tra cui tagli a capitoli di spesa e la condivisione di servizi con l'Unione dei Comuni.

Anche su questo punto le deduzioni del ricorrente non sono persuasive.

Il contenimento della spesa corrente costituisce una delle leve strutturali del risanamento finanziario, la cui efficacia non può essere valutata in riferimento ai soli fattori contingenti e straordinari che hanno inciso sull'andamento di un singolo esercizio. Il piano di

riequilibrio deve indicare misure concrete, quantificate e realizzabili di riduzione della spesa, che siano in grado di produrre effetti permanenti e verificabili nel corso del periodo di vigenza dello stesso. La generica prospettazione di future economie da conseguire tramite tagli a capitoli di spesa e forme di gestione associata con altri enti – in assenza di impegni formali e di una puntuale quantificazione degli effetti attesi – non integra una misura di risanamento dotata del necessario grado di attendibilità e di concretezza, così come richiesto dalla disciplina del piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243-*bis* del d.lgs. n. 267 del 2000.

9.5. L'undicesimo motivo di ricorso è infondato in tutte le sue articolazioni.

La valutazione della Sezione regionale di controllo in ordine all'inattendibilità delle misure di risanamento previste nel piano di riequilibrio del Comune di Canna si fonda su un esame analitico e motivato delle singole componenti del piano, coerente con i criteri di congruità, veridicità e attendibilità che presidiano il giudizio di approvazione ai sensi degli articoli 243-*bis* e 243-*quater* del d.lgs. n. 267 del 2000.

10. In conclusione, queste Sezioni riunite ritengono che il ricorso non sia meritevole di accoglimento. Conseguentemente, va affermato l'obbligo del Comune di Canna di dichiarare il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 243-*quater*, co. 7, del d.lgs. n. 267 del 2000.

Le spese seguono la soccombenza; trattandosi esclusivamente di spese di giustizia, esse sono liquidate dal funzionario di segreteria con

nota in margine, ai sensi dell'articolo 31, comma 5, del codice di giustizia contabile.

P. Q. M.

La Corte dei conti, a Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.

Le spese di giustizia seguono la soccombenza.

Dispositivo letto in udienza ai sensi dell'articolo 128, comma 3, del codice di giustizia contabile.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4 marzo 2026.

IL RELATORE

IL PRESIDENTE

Filippo IZZO

Giovanni COPPOLA

f.to digitalmente

f.to digitalmente

La presente decisione è stata depositata in Segreteria in data 20 maggio 2026.

IL DIRIGENTE

Antonio FRANCO

f.to digitalmente